

Codice A1813C

D.D. 7 marzo 2024, n. 505

R.D. n. 523/1904, L.R. 12/2004 e D.P.G.R. 10/R/2022. Concessione demaniale e autorizzazione idraulica n. 6223/2024 relative allo scarico di acque meteoriche nel Rio Scarosa nell'ambito dell'"Intervento per la minimizzazione del rischio di allagamento nella zona nord del territorio comunale" - 2° Lotto" in Comune di Riva presso Chieri (TO). Pratica n: TOSC6740
Richiedente: Comune di Riva presso Chieri (TO).



ATTO DD 505/A1813C/2024

DEL 07/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. 12/2004 e D.P.G.R. 10/R/2022. Concessione demaniale e autorizzazione idraulica n. 6223/2024 relative allo scarico di acque meteoriche nel Rio Scarosa nell'ambito dell'"Intervento per la minimizzazione del rischio di allagamento nella zona nord del territorio comunale" – 2° Lotto" in Comune di Riva presso Chieri (TO).

Pratica n: TOSC6740

Richiedente: Comune di Riva presso Chieri (TO).

In data 04/12/2023 con nota prot. 11582 (registrato a protocollo regionale al n. 52379/A1813B del 05/12/2023) il Comune di Riva presso Chieri - partita Iva P.I. 01788940011 – C.F. 90003890010 ha presentato domanda di concessione per lavori di “minimizzazione del rischio di allagamento nella zona nord del territorio comunale – 2° Lotto, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “Regolamento”), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 54011 del 14/12/2023 e contestualmente richiesto integrazioni documentali.

Con successiva nota pervenuta con prot. 54514 del 18/12/2023 sono stati sostituiti alcuni elaborati e pertanto il progetto così redatto sostituisce il precedente invio.

In data 19/01/2024, con nota prot. n. 3008, il settore scrivente ha richiesto ulteriori chiarimenti ai quali è stato dato riscontro con nota prot. 7834 del 15/02/2024.

L'intervento di minimizzazione del rischio idrogeologico, prevede la mitigazione del rischio di allagamento nella zona Nord del territorio comunale di Riva presso Chieri mediante la messa in ordine della rete di fossati lungo la strada SP120 per il convogliamento delle acque meteoriche superficiali verso una nuova vasca di laminazione finalizzata ad accumulare il volume di acqua in arrivo dai settori Nord del territorio comunale durante i fenomeni piovosi.

In particolare gli interventi previsti sono i seguenti:

- Fosso stradale su SP 120;
- Vasca di laminazione;
- Manufatti della vasca di laminazione;
- Fosso di scarico verso Rio Scarosa;
- Scarico in Rio Scarosa: scarico a cielo aperto e protezione del Rio mediante la realizzazione di scogliera in massi a secco a tutta altezza sulla sponda sinistra e fino a 0.90 m di altezza sulla sponda destra. La lunghezza della scogliera è pari a 7 m;

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, redatto dall'Ing. Virgilio Anselmo dello studio Anselmo associati, così composto:

- Relazione generale;
- Documentazione fotografica;
- Relazione idrologico-idraulica;
- Corografia e Planimetria;
- Rete di scarico;
- Elaborato di attraversamento demanio;
- Relazione geologica;

Il Comune di Riva presso Chieri ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2023.

Pertanto, sulla base della successiva analisi della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 ai sensi dell'art. 16 del regolamento di cui alla DPGR 16 dicembre 2022, n. 10/R sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i canoni demaniali dell'anno in corso, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del L.R. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Euro centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021.

Preso atto che il richiedente è tenuto a versare, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino € 159,00 corrispondente al rateo del canone demaniale per l'anno 2024, sulla base della tabella canoni vigente.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- L.R. n. 6 del 24.04.2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 del 27.04.2023;
- L.R. n. 14 del 31.07.2023 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2023- 2025";
- D.G.R. n. 17-7391 del 03.08.2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- L.R. n. 35 del 19.12.2023 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 12-8082 del 15.01.2024 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2024, in attuazione della L.R. 19/12/2023 n. 35";
- Visto il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Riva presso Chieri ad eseguire gli interventi previsti sul Rio Scarosa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.
 2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera sul Rio Scarosa dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso. Inoltre la superficie di scorrimento definita dalla posa dei massi della fondazione non dovrà essere perfettamente liscia, al fine di non aumentare la velocità delle acque rilasciate;
 4. i massi costituenti la difesa spondale in sinistra e in destra, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8 kN. Inoltre, dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
 5. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui

trattasi. È fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale dal corso d'acqua;

6. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
7. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni meteorologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
17. prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà ottenere il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006.

- di concedere al Comune di Riva presso Chieri, l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche su Rio Scarosa nell'ambito dell'“Intervento per la minimizzazione del rischio di allagamento nella zona nord del territorio comunale” – 2° Lotto”in Comune di Riva presso Chieri (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di accordare la concessione a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, il mancato versamento del rateo del canone o della firma del disciplinare entro il termine di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento (30 giorni) comporta la cessazione della concessione;
- di stabilire la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente determina;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 191,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Dott. Ing. Alessandro CESETTI

Dott. Ing. Massimo CRESCENTE

Carla GAGLIARDI

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.SC.6740 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per uno scarico di acque meteoriche nel Rio Scarosa nell'ambito dell'Intervento per la minimizzazione del rischio di allagamento nella zona nord del territorio comunale – 2° Lotto in Comune di Riva presso Chieri (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: Comune di Riva presso Chieri con sede in Piazza Parrocchia n. 4 (partita Iva P.I. 01788940011 – C.F. 90003890010) nella persona dell'Arch. Davide Giuseppe Gatti, in qualità di Responsabile del procedimento.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per uno scarico di acque meteoriche nel Rio Scarosa nell'ambito dell'Intervento per la minimizzazione del rischio di allagamento nella zona nord del territorio comunale – 2° Lotto in Comune di Riva presso Chieri (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della

concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Ai sensi del D.P.G.R. 16.12.2022 n. 10/R art. 11 comma 4, il Comune di Riva presso Chieri è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede del Comune di Riva presso Chieri (TO).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Arch. Davide Giuseppe GATTI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.